

Pubblichiamo per intero la sentenza n. 3389 emessa dalla IV Sezione del Consiglio di Stato nell'aprile di quest'anno poiché è tra le prime sentenze che si occupano di mobbing all'interno di corpi militari. La sentenza nel confermare l'infondatezza del ricorso, peraltro già dichiarata in prima istanza dal T.A.R., afferma una serie di principi che, se consolidati, renderanno estremamente difficoltoso per un ricorrente potersi far riconoscere vittime di condotte mobbizzanti in ambienti militari.

23 S/1 - Consiglio di Stato, Sezione 4, Sentenza n. 3389 -06 giugno 2011 Risarcimento del danno conseguente a condotta mobbizzante

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 10450 del 2006, proposto dal: sig. P. Matteo, rappresentato e difeso dagli avv. Domenico X e Luigi Y, con domicilio eletto presso il primo di detti difensori, in Roma;

CONTRO

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, ed il Comando Generale della Guardia di Finanza per la riforma della sentenza del T.A.R. Lombardia – Milano – Sezione I^a - n. 1844 del 21 luglio 2006, resa tra le parti, concernente risarcimento del danno conseguente a condotta mobbizzante. Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

– Con il ricorso di prime cure il sig. Matteo P., Brigadiere Capo della Guardia di Finanza, chiedeva il risarcimento dei danni conseguenti all'asserito comportamento mobbizzante tenuto dal Comando di Compagnia della Guardia di Finanza di Lecco nei propri confronti a seguito della denuncia penale presentata alla competente Procura della Repubblica da detto Comando in relazione ai fatti narrati da tale sig. C., in sede di redazione del verbale della visita ispettiva effettuata nei

suoi confronti da militari della G.d.F., tra i quali lo stesso Brigadiere Capo P..

In particolare, si doleva che dopo tale denuncia penale sarebbe stato sottoposto ad una progressiva demolizione della propria figura professionale e che la condotta mobbizzante dell'Amministrazione si sarebbe esplicata attraverso la sua rimozione da incarichi operativi e con l'attribuzione di compiti che avrebbero comportato una progressiva dequalificazione professionale, anche mediante l'adibizione a mansioni di fotocopiatrice o di archivio alle dipendenze di colleghi inferiori in grado, nonché, infine, mediante l'abbassamento dei criteri valutativi personali e la prolungata inattività operativa.

Si doleva ancora che, a causa di questi fatti avrebbe sviluppato sintomi ansiosi in un quadro depressivo, con compromissione del precedente stato di salute nella misura del 15%.

Chiedeva, pertanto, il risarcimento sia del danno patrimoniale, consistente nel rimborso delle spese sanitarie quantificate in euro 777,10, sia del danno biologico e morale nella misura di euro 22.603,60, sia del danno esistenziale, di cui chiedeva la liquidazione in via equitativa.

2. – Con la sentenza appellata il TAR della Lombardia, premesse alcune notazioni relative "...al concetto giuridico di mobbing...", ha respinto il ricorso sulla base di motivazione con la quale ha ritenuto che i fatti allegati in ricorso, quali "...indici dimostrativi dell'intento persecutorio dell'Amministrazione nei propri confronti..." non sarebbero tali e, quindi, non sarebbero idonei a sorreggere una condanna dell'Amministrazione a tale titolo.

Più in particolare, il Giudice di prime cure ha escluso che possano costituire prova di comportamento mobbizzante:

- la redazione da parte del Comando Compagnia di Lecco di apposita comunicazione di reato alla locale Procura della Repubblica per i fatti di ufficio che avevano visto coinvolto il ricorrente, gravando su ogni pubblico ufficiale "...l'obbligo del rapporto alla competente Autorità Giudiziaria per ogni reato del cui possibile

compimento abbia avuto conoscenza nell'ambito del servizio..." ;

- l'allontanamento del ricorrente, successivamente a tale denuncia e nelle more del procedimento penale, dalle mansioni operative alle quali era precedentemente assegnato, potendo trovare spiegazione un tale comportamento dell'Amministrazione in evidenti motivi di opportunità, peraltro messi nella dovuta luce dalla relazione prodotta in primo grado dall'Amministrazione stessa;

- la carenza di un provvedimento formale di trasferimento, in quanto il ricorrente ben avrebbe potuto chiedere una conferma scritta dell'ordine ricevuto di tale trasferimento, cosa che invece si è astenuto dal fare trattandosi di comportamento che, "...unitamente ad altri similari nel quadro complessivo della situazione che si viene ricostruendo, acquista un valore significativo..." ;

- l'abbassamento dei criteri valutativi personali, atteso che tale abbassamento, effettivamente intervenuto, "...non è stato attuato in misura tale da far emergere un intento persecutorio in capo all'intimata Amministrazione..." e che, in ogni caso, "...tali valutazioni non sono state tempestivamente contestate in alcun modo, né impugnate in sede giudiziaria, e si sono quindi consolidate..." , con la conseguenza che tale ultimo comportamento tenuto dal militare, unito ad altri similari, "...concorrono a delineare un'acquiescenza a fronte dell'operato della stessa (Amministrazione) che induce a dubitare dell'esistenza di una complessiva situazione di oppressione qualificabile nei termini di mobbing..." ;

- le mansioni assegnategli appena dopo l'assoluzione in sede penale dal reato ascrittogli (dissequestro documenti), considerato che "...in tale situazione il ricorrente è rimasto per un solo anno, che rappresenta un tempo ragionevolmente necessario per dare luogo al suo trasferimento ad altro Comando, a seguito del quale, come affermato dal suo procuratore in pubblica udienza, l'asserita situazione mobbizzante sarebbe cessata..." .

Ha concluso, poi, il TAR affermando, previa citazione di consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, in tema di accertamento del danno da mobbing, che una valutazione unitaria degli episodi denunciati nella specie dal ricorrente militare, pur essendo comunque episodi spiacevoli, non raggiungono, per sistematicità e durata dell'azione imputata all'Amministrazione, la soglia della vera e propria persecuzione, per cui è da escludere ogni loro rilevanza ai fini risarcitori, "...tanto più alla luce del comportamento acquiescente..." tenuto dal predetto militare.

3. - Con l'appello in epigrafe il Brigadiere Capo P. ha chiesto la riforma di detta sentenza poiché essa sarebbe frutto di un'errata interpretazione, non solo della giurisprudenza formatasi in materia, ma anche degli stessi presupposti di fatto e di diritto necessari per qualificare la condotta del datore di lavoro come mobbing.

In particolare ha articolato i seguenti motivi di impugnazione:

i)- l'affermazione del primo Giudice, secondo cui la scelta operata dai superiori del militare di informare immediatamente l'Autorità Giudiziaria sul presunto reato a lui C.stato era non solo lecita, ma doverosa, sarebbe frutto dell'errata comprensione da parte del giudicante della doglianza all'uopo proposta in primo grado, perché essa riguarderebbe "...non tanto la presunta segnalazione, quanto la superficialità con cui il Comando di Compagnia della Guardia di Finanza ha comunicato alla Procura della Repubblica la notizia di reato e, soprattutto, le evidenti lacune ed omissioni della comunicazione medesima...";

ii)- lo stesso TAR avrebbe errato nel ritenere corretta la scelta dell'Amministrazione di trasferire il militare ad altra mansione, dopo l'intervenuta denuncia all'A.G. nei suoi confronti, poiché, anche a voler considerare tale scelta "...opinabilmente opportuna...", sarebbe, invece, "...sicuramente illegittimo il demansionamento di cui lo stesso è stato vittima...", che non si spiegherebbe diversamente "...se non con

un intento persecutorio e punitivo...", atteso che sarebbe stata inspiegabilmente respinta la sua richiesta di trasferimento per incompatibilità ambientale, in ragione di non meglio precisate esigenze di servizio; inoltre, sarebbe "...in contrasto con la realtà dei fatti..." l'affermazione del Comando di Compagnia di una immediata restituzione del militare stesso alla Sezione Operativa Volanti, dopo la sua assoluzione in sede penale, atteso che tale riassegnazione sarebbe stata soltanto nominale fino al dicembre 2002, essendo egli stato adibito, fino a tale data, a mansioni che non rientravano affatto tra quelle specifiche di un Brigadiere Capo, e cioè al dissequestro dei documenti da restituire ai legittimi titolari;

iii)- la pretesa carenza di prove a sostegno degli indici di mobbing indicati dal ricorrente sarebbe frutto del fatto che il TAR avrebbe "...ignorato..." la richiesta di prova per testi specificamente formulata, invece di adottare, come dovuto, una decisione sulla relativa richiesta; inoltre, avrebbe "...omesso completamente la fase istruttoria che avrebbe permesso all'odierno appellante di provare i fatti dallo stesso poste a fondamento delle domande..."; infine, avrebbe incomprensibilmente assunto a prova contraria delle ragioni indicate dal ricorrente la presunta acquiescenza che questi avrebbe prestato ai provvedimenti amministrativi adottati nei suoi confronti dopo la denuncia all'Autorità Giudiziaria;

iv)- la richiesta di risarcimento danni sarebbe fondata su presupposti validi ed accertati e la relativa quantificazione sarebbe stata correttamente operata.

4. - Si sono costituite anche nel presente grado di giudizio le Amministrazioni intimato che con memoria hanno argomentato in ordine alla piena correttezza della pronuncia del primo Giudice, chiedendone la integrale riconferma, stante l'infondatezza di tutti i motivi di appello proposti dal Brigadiere Capo P..

5. - Con memoria depositata in previsione della discussione dell'appello l'appellante militare ha ulteriormente illustrato le

proprie tesi difensive, confermando la richiesta di riforma integrale della sentenza impugnata e conseguente accoglimento della pretesa avanzata in primo grado.

6. - Alla pubblica udienza del 5 aprile 2011 l'appello è stato introitato per la decisione.

7. - L'appello è infondato.

7.1 - La prima delle critiche mosse alla sentenza appellata dal Brigadiere Capo Matteo P., di cui al punto i) del capo 3 che precede, è priva di pregio perché, a parere del Collegio, nessun errore interpretativo è imputabile al primo Giudice; e dunque ben ha fatto quest'ultimo ad affermare che incombeva sul Comando di appartenenza l'obbligo di procedere a denuncia all'Autorità Giudiziaria di fatti consacrati in un verbale concernente una visita ispettiva cui l'appellante aveva partecipato e che, dunque, il relativo comportamento tenuto da detto Comando era non solo lecito, ma anzi doveroso.

In ogni caso, anche se si volesse, per mera ipotesi, seguire l'opinione dell'appellante circa una diversa possibilità di interpretazione della censura in questione, non è imputabile al Comando Provinciale di Lecco alcuna superficialità, visto che dal documento in atti contenente l'informativa effettuata all'Autorità Giudiziaria si evince che sono stati puntualmente e correttamente segnalati tutti i fatti e le dichiarazioni rese dagli interrogati e dai militari coinvolti nell'ispezione, il comportamento tenuto dai superiori del militare denunciato e la memoria difensiva prodotta da quest'ultimo, ivi compresa la preventiva consultazione telefonica effettuata dal Comando verso il Sostituto Procuratore di turno, la quale denota, diversamente da quanto affermato dall'appellante, l'opportuna cautela usata da detto Comando nell'interpretare i fatti e nel darvi il corretto seguito.

Consegue che il motivo di appello in esame è, comunque, infondato, anche tenuto conto della condivisibile giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale esclude che la denuncia di un reato perseguibile di ufficio possa costituire fonte di re-

sponsabilità per danni, ex art. 2043 c.c., anche in caso di proscioglimento o di assoluzione, come avvenuto nel caso in esame, se non quando detta denuncia possa considerarsi calunniosa. Al di fuori di tali ipotesi, infatti, prosegue la Cassazione, "... l'attività pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunziante togliendole ogni efficacia causale e così interrompendo ogni nesso causale tra tale iniziativa ed il danno eventualmente subito dal denunziato..." (cfr. Cass., sez. III^a, n. 15646 del 20 ottobre 2003).

7.2 – Miglior sorte neppure merita la seconda delle critiche mosse all'impugnata sentenza, poiché, a ben vedere, il militare appellante non ha subito alcun forzoso demansionamento, tenuto conto che tutte le mansioni affidategli, anche dopo la sua assoluzione in sede penale, rientrano tra quelle del grado rivestito, ivi compresa quella di sottufficiale addetto allo schedario.

Né alcun *fumus persecutionis* è ravvisabile nell'allontanamento del P. dalle mansioni operative cui era assegnato, in quanto l'adibizione a compiti diversi da quelli nell'esercizio dei quali gli era stata imputata la commissione di reati (corruzione finalizzata alla distruzione di documenti) ben può essere ricondotta a ragionievoli e prudenti motivi di opportunità che trovavano adeguato sostegno non solo nell'esistenza di una denuncia a suo carico per fatti che, se definitivamente accertati, avrebbero potuto comportare anche l'infrazione della massima sanzione disciplinare di stato, ma pure nel successivo rinvio a giudizio del militare.

Dunque, in attesa di un definitivo chiarimento giurisdizionale della vicenda, deve ritenersi corretto che l'Amministrazione abbia conferito momentaneamente diverse mansioni al militare inquisito, peraltro senza allontanarlo dalla sede di servizio di appartenenza, ma soltanto assegnandolo presso altra articolazione organizzativa, così valutando implicitamente anche le esigenze personali del militare.

Ciò a maggior ragione se si tiene in conto

che, a seguito dei fatti ascritti all'appellante, erano emersi rapporti non sereni all'interno del reparto di appartenenza, resi palesi, come dichiara lo stesso appellante nei propri scritti difensivi, da "...ingiustificate ed ingiustificabili illazioni dei propri colleghi sugli eventi accaduti, culminati con insulti scritti sull'armadietto personale..." e che, dunque, lo strepito interno ben aveva consigliato l'assegnazione del militare ad altri compiti.

Quanto, poi, all'asserito ritardo con il quale l'appellante, dopo la sua assoluzione in sede penale, sarebbe stato effettivamente reinserito nei ranghi della Sezione Operativa Volanti di precedente appartenenza, in disparte il profilo della sussistenza di un insuperabile dovere dell'Amministrazione di provvedere in tale senso, non può certo ritenersi sintomo di comportamento mobizzante la disposizione organizzativa che lo ha preventivamente assegnato dal novembre 2001 al dicembre 2002 alla Procura della Repubblica di Lecco, per l'espletamento di compiti amministrativi rientranti nelle mansioni proprie del grado rivestito.

Al riguardo, infatti, occorre aver presente che le esigenze organizzative dell'Amministrazione hanno carattere prevalente sulle aspirazioni dei dipendenti e, nella specie, la collocazione del Brigadiere P. per un anno alla Procura della Repubblica non può certo ritenersi dequalificante per un sottufficiale, trattandosi di sede di servizio ordinariamente considerata tra le più qualificate ed ambite.

7.3 – Infine, priva di fondamento è anche l'ultima delle critiche mosse alla sentenza impugnata in quanto il primo Giudice non è incorso in alcuna carenza istruttoria.

Ed in vero, quanto alla prova per testi, osserva il Collegio che, contestandosi, in particolare, dall'appellante che il TAR non avrebbe proprio considerato la richiesta di utilizzazione di detto strumento probatorio con riguardo alle mansioni asseritamente punitive alle quali sarebbe stato adibito dopo la denuncia penale, è agevole rilevare come non (fosse e non) sia ammissibile il ricorso a tale tipo di stru-

mento di prova, potendosi ex lege ritrarre i necessari elementi di giudizio al riguardo soltanto dagli atti normativi e generali di organizzazione che regolano l'assetto militare della Guardia di Finanza, i quali, per loro natura, definiscono compiutamente ed in maniera certa lo stato e la posizione anche funzionale del dipendente. Né è imputabile al TAR di avere omissso l'acquisizione di ulteriore documentazione utile per la decisione del ricorso, in quanto quella già esistente agli atti di causa era ed è del tutto sufficiente ai fini del decidere, in disparte poi il rilievo che alcuna puntuale e documentata richiesta acquisitiva risulta essere stata fatta in primo grado dal ricorrente.

7.4 – In conclusione, può convenirsi con il Giudice territoriale che, nel caso in esame, non è rinvenibile alcuno degli elementi comprovanti un comportamento mobizzante dell'Amministrazione nei confronti dell'appellante, difettando la prova di una condotta lesiva, sistematica e protratta nel tempo di quest'ultima in danno del proprio dipendente, per cui deve essere confermata la decisione impugnata di infondatezza della richiesta di risarcimento danni formulata dal Brigadiere Capo Matteo P..

8. – Le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate tra le parti, potendosi ricondurre la questione trattata alla materia del lavoro.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull'appello n. 10450 del 2006, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2011. La sentenza che segue è altrettanto importante poiché si occupa di materia particolarmente delicata, e seppur collegata spesso alla salute, nell'ambito militare è stata quasi sempre ritenuta dai collegi giudicanti, ido-

neo motivo di espulsione con il respingimento di molti dei ricorsi presentati. La recentissima sentenza del Consiglio di Stato consolida l'orientamento in materia di possesso e/o consumo di sostanze stupefacenti da parte di militari, in questo caso, di un appartenente alla G. di F. 23/S 2: Consiglio di Stato, Sezione 4, Sentenza n. 6099 -18 novembre 2011

Legittima la sanzione della perdita del grado per rimozione. Consiglio di Stato - Sentenza n. 6099/2011 Finanziere trovato in possesso di marijuana - Legittima la sanzione della perdita del grado per rimozione

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4094 del 2011, proposto da: M.M., contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza; per la riforma della sentenza breve del T.A.R. VENETO - VENEZIA: SEZIONE I n. 00391/2011, resa tra le parti, concernente

SANZIONE DELLA PERDITA DEL GRADO PER RIMOZIONE

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con sentenza 10 marzo 2011, n. 391, il T.A.R. per il Veneto, Sezione Prima, respingeva il ricorso proposto dal finanziere M. M. contro il provvedimento del 1° gennaio 2010 con il quale il Comando interregionale dell'Italia nord-orientale della Guardia di Finanza - in relazione al possesso di sostanze stupefacenti, accertato dai carabinieri in Bari in data 26 dicembre 2009 e non contestato dal ricorrente - aveva disposto la sanzione della perdita del grado per rimozione, nonché di ogni altro atto annesso, connesso o presupposto. In data 3 maggio 2011 il signor M. impugnava la sentenza esponendo quattro motivi di doglianza che possono sinteticamente riassumersi nei termini seguenti:

1. eccesso di potere, per avere l'Amministrazione irrogato una sanzione - la perdita del grado per rimozione - non ragione-

vole e adeguata al fatto commesso, senza tenere conto della occasionalità dell'episodio, dell'irrelevanza penale del fatto stesso, dei precedenti dell'incolpato e della sua successiva condotta, dell'assenza di risonanza pubblica dell'accaduto;

2. violazione di legge ed eccesso di potere, in relazione al disposto dell'art. 109, comma 6, del d.P.R. 9 ottobre 2010, n. 309 (che prevede, per il militare in servizio assuntore di droga, la conservazione del posto di lavoro e il recupero sociale), nonché del combinato disposto della citata norma e dell'art. 6, comma 8, del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737 (riferito al recupero sociale dei militari e degli appartenenti alle Forze di Polizia che abbiano fatto uso di sostanze stupefacenti);

3. eccesso di potere per contraddittorietà nell'azione amministrativa, per essere l'impugnata sanzione disciplinare in contrasto con i giudizi resi dall'Amministrazione medesima nei confronti del M. sia prima che dopo il fatto; 4. violazione di legge, in relazione agli artt. 3 e 120 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, per essere stato il procedimento disciplinare iniziato tardivamente rispetto all'acquisita conoscenza del fatto da parte dell'Amministrazione e concluso quando era ormai perentoria l'azione disciplinare per il decorso del termine di legge; sulla quale doglianza la sentenza impugnata avrebbe omesso di motivare.

L'istanza cautelare, intesa a ottenere la sospensione degli effetti della impugnata sentenza, veniva respinta da questa Sezione con ordinanza 28 giugno 2011, n. 2789.

L'Amministrazione si costituiva il successivo 4 luglio con propria memoria, sostenendo l'inammissibilità delle doglianze ritenute nuove perché non proposte in primo grado (vale a dire, sostanzialmente, quelle sub 2 e 3) e rinviando, quanto ai rimanenti profili, agli scritti difensivi depositati innanzi al T.A. R.

Nell'udienza del 4 novembre 2011 l'appello veniva chiamato e trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. L'appello è infondato e va perciò respinto.

2. Non è contestato il fatto storico. Nel corso di un controllo effettuato dai carabinieri di Bari in data 26 dicembre 2009, il sig. M. M., all'epoca in servizio presso la Guardia di Finanza, sorpreso in compagnia di un soggetto dedito all'uso personale, ancorché sporadico, di sostanze stupefacenti leggere veniva trovato in possesso di una sostanza che alle successive analisi si rivelava essere marijuana. Come detto in narrativa, il sig. M. censura invece la congruità della sanzione a lui irrogata in dipendenza del fatto addebitato - vale a dire la perdita del grado per rimozione - e allega diverse violazioni di legge, dalle quali discenderebbe la illegittimità del provvedimento impugnato in primo grado.

3. Quanto al primo motivo del ricorso, va richiamato il consolidato orientamento - dal quale il Collegio non ravvisa particolari ragioni per discostarsi - secondo cui, incontestata l'ampia discrezionalità che connota le valutazioni dell'Amministrazione in ordine alla sanzione disciplinare da infliggere a fronte delle condotte accertate, non è né illogica né irragionevole la scelta di irrogare una sanzione destitutiva al militare appartenente alla Guardia di Finanza il quale risulti aver fatto uso di una sostanza stupefacente, tenuto conto in primo luogo che l'appartenenza a un Corpo che è istituzionalmente preposto - fra l'altro - al contrasto allo spaccio ed alla diffusione degli stupefacenti impone di valutare la condotta ascritta all'appellante con la dovuta severità (cfr. ex plurimis, da ultimo, Cons. Stato, Sez. IV, 16 febbraio 2010, n. 2927; Id., 4 maggio 2010, n. 2548; Id., 13 maggio 2010, n. 2927; Id., 26 ottobre 2010, n. 8352; Id., 30 novembre 2010, n. 8352).

Infatti la condotta rimproverata è del tutto inammissibile per un appartenente al Corpo della Guardia di Finanza perché, ponendosi in conflitto con uno specifico dovere istituzionale, costituisce una violazione con gli obblighi assunti con il giuramento di appartenenza e rende del tutto

irrilevante qualunque considerazione circa l'irrelevanza penale del fatto, l'asserita mancanza di ripercussione sociale, i positivi precedenti dell'incolpato, ma giustifica la sanzione espulsiva ai sensi dell'art. 40, n. 6, della legge 3 agosto 1961, n. 833, a detta del quale il militare di truppa incorre nella perdita del grado quando è stato rimosso "per violazione del giuramento o per altri motivi disciplinari, ovvero per comportamento comunque contrario alle finalità del Corpo o alle esigenze di sicurezza dello Stato, previo giudizio di una Commissione di disciplina".

Né può ritenersi che la gravità del comportamento del militare incolpato debba o possa influire sulla misura della sanzione in essa contemplata. Come ha più volte affermato il Consiglio di Stato, la perdita del grado è infatti "sanzione unica ed indivisibile", non essendo suscettibile di essere regolata tra un minimo e un massimo entro i quali all'Amministrazione spetti di esercitare il potere sanzionatorio.

Pertanto non può ritenersi illegittima, in quanto affetta da un supposto difetto di ragionevolezza e di proporzionalità, la sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione inflitta al finanziere che abbia consumato, anche episodicamente, sostanze stupefacenti, dovendosi ricondurre tale comportamento alla violazione del giuramento e alla contrarietà con le finalità del Corpo, alla luce dei compiti istituzionali del Corpo stesso (fra i quali, come si è ricordato, rientra proprio il contrasto al contrabbando e al traffico di stupefacenti) e per la necessaria contiguità con soggetti operanti nell'illegalità che l'assunzione di stupefacenti inevitabilmente comporta. Nel caso di specie, risultando dal procedimento disciplinare che il fatto contestato all'incolpato è stato in modo argomentato ricondotto alla violazione del giuramento ed alla contrarietà con le finalità del Corpo, non solo non sussiste alcuna illegittimità per difetto di ragionevolezza o di proporzionalità della sanzione applicata, ma neppure per difetto della motivazione. Infatti, una volta accertato il venir meno delle doti morali necessarie

per l'appartenenza alla Guardia di Finanza, la continuazione del rapporto di impiego ne risulta preclusa.

Tenuto conto dell'oggettiva gravità della condotta ascritta all'odierno appellante, non mette neppure conto indagare se la documentazione in atti deponga per il carattere del tutto isolato dell'episodio in contestazione, ovvero denoti nel medesimo appellante una qualità di assuntore pur occasionale di sostanze stupefacenti (qualità peraltro che, come è noto, è praticamente impossibile da riscontrare clinicamente con riguardo al consumo di sostanze "leggere" del tipo di quelle di che trattasi in questo caso).

4. Il secondo motivo del ricorso richiama specifiche normative volte a privilegiare il recupero sociale di militari e appartenenti alle Forze di polizia che siano assuntori di sostanze stupefacenti. In disparte la circostanza che le normative ricordate esauriscono la propria applicabilità dell'ambito dei Corpi espressamente indicati e non possono in particolare trovare applicazione alla Guardia di finanza, in considerazione del particolare ruolo istituzionale - prima richiamato - che questa assolve, è insuperabile la considerazione che tale motivo di gravame non è stato tempestivamente dedotto in primo grado ed è pertanto inammissibile in sede di appello.

5. Il terzo motivo dell'impugnazione, che lamenta il contrasto tra il provvedimento adottato e i giudizi resi dall'Amministrazione in merito al M. sia prima che dopo il fatto, è per un verso manifestazione specifica del primo motivo - nella parte in cui si riferisce alle valutazioni precedenti - e come tale è già stato respinto. Per quanto concerne le valutazioni successive è invece inammissibile, costituendo motivo nuovo, e nel merito sarebbe comunque infondato, in quanto trascura l'evidente calo di giudizio che appare nella scheda di valutazione dell'appellante redatta il 24 gennaio 2011.

6. E' del pari senza fondamento il quarto motivo dell'appello. Come ricordato, il fatto è accertato il 26 dicembre 2009; il Comandante Regionale Veneto di Venezia,

in data 21 maggio 2010, incarica il Nucleo di polizia tributaria Venezia di svolgere, come ufficiale inquirente, un'inchiesta formale nei confronti del M.; questi riceve notizia dell'avvio del procedimento disciplinare il successivo 27 maggio. I tempi dell'avvio del procedimento non sono tali da poter essere giudicati tardivi, in quanto la valutazione della tempestività deve essere fatta tenendo conto del necessario contemperamento tra il diritto di difesa dell'incolpato e le esigenze organizzative dell'Amministrazione: E questo contemperamento, nella fattispecie, sembra avvenuto in termini sufficientemente equilibrati, anche perché, proprio per la sua appartenenza al Corpo della Guardia di Finanza, il M. non poteva non essere consapevole degli inevitabili riflessi dell'accaduto sulla sua condizione professionale. Semmai, non collocandosi l'avvio del procedimento nell'immediatezza dell'accertamento del fatto, questo scarto temporale può aver consentito all'incolpato di predisporre con la dovuta ponderatezza le proprie difese.

Non è dato infine riscontrare l'allegata perenzione del procedimento disciplinare, poiché il superamento del termine di 120 (recte: 90) giorni tra due successivi atti del procedimento medesimo, previsto dall'art. 120 del d.P. R. n. 3 del 1957, è solo genericamente enunciato e non concretamente specificato né tanto meno dimostrato.

6. Sussistono peraltro giustificate ragioni per compensare integralmente le spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/11/201

S23/2 - Cassazione, post diffamatorio su rivista on-line. Il direttore non è responsabile

Il direttore di una rivista online non è responsabile di eventuali commenti dei lettori a contenuto diffamatorio. Parola di cassazione. I giudici di Piazza Cavour hanno infatti annullato "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato", una condanna ex art. 57 c.p. (che punisce i reati commessi con stampa periodica) inflitta alla direttrice dell'edizione on-line dell'Espresso. La condanna era stata giustificata dall'omesso controllo di un 'post' diffamatorio pubblicato da un lettore. Secondo la Suprema Corte (sentenza numero 44126 della Quinta sezione penale) "per le pubblicazioni a mezzo della rete informatica, quantomeno per quelle che vengono 'postate' direttamente dall'utenza, senza alcuna possibilità di controllo preventivo da parte del direttore di testata, deve essere svolto un discorso analogo a quello operato in materia radiotelevisiva". Come osservano gli ermellini "non vi è solamente una diversità strutturale tra carta stampata e Internet, ma altresì la impossibilità per il direttore della testata di impedire la pubblicazione di commenti diffamatori, il che rende evidente che la norma contenuta nell'art. 57 del c.p. non è stata pensata per queste situazioni, perché costringerebbero il direttore ad una attività impossibile, ovvero lo punirebbe automaticamente ed oggettivamente, senza dargli la possibilità di tenere una condotta lecita". (01/12/2011)

S 23/3 - Assegno funzionale, previsto per i sottufficiali delle Forze Armate dall'art. 1

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
Dott.ssa Igina Maio ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 4191/2011
nel giudizio di pensione, iscritto al n. 53878 del registro di segreteria, ad istanza di@@, nato omissis; nei confronti di MINISTERO DELL'INTERNO;

VISTI: il R.D. 13 agosto 1933, n. 1038; il D.L. 15 novembre 1993, n. 453, convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19 e la legge 14 gennaio 1994, n. 20; la legge 21 luglio 2000, n. 205;

VISTI il ricorso e gli altri atti e documenti di causa;

Sentita, alla pubblica udienza del 15 dicembre 2011, la dott.ssa Maria Rita Bongiovanni, per l'amministrazione convenuta, presente il ricorrente.

Ritenuto in

FATTO

Il sig. @@, già Sovrintendente capo della Polizia di Stato in quiescenza, con il ricorso all'odierno esame, ha chiesto il riconoscimento del diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico con applicazione della maggiorazione del 18%, di cui alla legge 177/1976, sull'assegno funzionale previsto a favore dei sottufficiali delle Forze armate dall'art.1, comma 9, del D.L. 16 settembre 1987 n. 379, convertito in legge 14 novembre 1987 n.468. Conseguentemente, ha chiesto la condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento dei ratei arretrati con oneri accessori e spese legali.

Con memoria del 2.4.2009, il Ministero dell'interno – Prefettura di Palermo si è costituito, sollevando eccezione di difetto di legittimazione passiva, poiché il ricorrente era cessato dal servizio successivamente all'1.10.2005, data in cui l'Inpdap era subentrata all'amministrazione nella liquidazione dei trattamenti di quiescenza.

Allegava ad ogni buon fine copia della documentazione Inpdap relativa al trattamento pensionistico liquidato al ricorrente. Considerato in DIRITTO

In via preliminare, deve dichiararsi il difetto di legittimazione dell'amministrazione convenuta: a seguito dell'emanazione del decreto legislativo 30 giugno 1994 n.479, istitutivo dell'I.N.P.D.A.P. (art. 4), e della legge 8 agosto 1995 n. 335 (art.2)

che ha attribuito all'Istituto la gestione separata dei trattamenti pensionistici del personale delle Amministrazioni statali, l'Ente previdenziale, con decorrenza dall'01.10.2005, ha assunto la competenza a liquidare ed erogare i trattamenti pensionistici anche di tale ultimo personale con l'eccezione soltanto degli appartenenti alle Forze Armate ed alle Forze di Polizia ad ordinamento militare (cfr. circolare I.N.P.D.A.P. n. 67 del 16 dicembre 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 27 dicembre 2004).

In disparte le considerazioni in ordine all'inammissibilità del ricorso, si osserva che, laddove il ricorso fosse stato scrutinabile nel merito, la domanda del sig. Sconosciuto avrebbe dovuto essere rigettata, in conformità alle soluzioni interpretative esplicitate nella sentenza delle SS.RR di questa Corte n.9/2011/QM.

L'Organo della nomofilachia, chiamato a pronunciarsi dal Presidente della Corte dei conti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legge 15 novembre 1993, n. 453, conv. con modif. dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, nel testo novellato dall'art. 42, comma 2, della legge 18 giugno 2009, n. 69, ha enunciato il seguente principio di diritto «l'assegno funzionale, previsto per i sottufficiali delle Forze Armate dall'art. 1, comma 9, del decreto legge 16 settembre 1987 n. 379, convertito nella legge 14 novembre 1987 n. 468, (nonché l'analogo assegno funzionale previsto a favore degli appartenenti ai Corpi di Polizia dall'art. 6 del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni nella legge 20 novembre 1987, n. 472), [...] non beneficia[...] della maggiorazione del 18 per cento prevista dall'art 53 del D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, come modificato dall'art. 16 della legge 29 aprile 1976 n. 177»

A tale conclusione è pervenuto considerando che l'art. 53, come modificato dall'art. 16 della legge n. 177 del 1976, ha trasformato la tradizionale nozione della "base pensionabile" quale coacervo degli emolumenti utili a pensione da prendere a

base per il calcolo del trattamento di quiescenza, tanto da non potersi affermare che vi sia ancora una perfetta sovrapposibilità tra "retribuzione pensionabile" e "base pensionabile". In realtà, quella nozione unitaria è stata spezzata in due frammenti, nel senso che la "base pensionabile" è pur sempre l'insieme degli emolumenti "pensionabili" che costituiscono il termine di riferimento per il calcolo della pensione, ma «la base pensionabile ... aumentata del 18 per cento» è solo quella costituita dallo stipendio e dagli assegni indicati nel comma 1 dell'art. 53 e da quegli altri assegni pensionabili relativamente ai quali, ai sensi del comma 2, sia espressamente prevista da una disposizione di legge «la valutazione nella base pensionabile».

In definitiva, le Sezioni Riunite hanno affermato che ai fini della maggiorazione del 18% occorre di volta in volta verificare se un assegno o un'indennità utili a pensione rientrano tra quelli espressamente indicati nell'art. 53, comma 1, del D.P.R. n. 1092 del 1973 ovvero se, come previsto nel comma 2, si tratti di assegno o indennità che – oltre ad essere previsti come pensionabili – abbiano ricevuto dalla legge istitutiva la connotazione espressamente dichiarata di componenti della base pensionabile.

Su tale presupposto, per ciò che attiene all'assegno funzionale, le Sezioni Riunite hanno ribadito il principio di diritto enunciato nella sentenza n. 9/2006/QM del 29 settembre 2006 secondo cui l'assegno, ancorché pensionabile non può beneficiare dell'aumento del 18%, evidenziando che:

- l'assegno in questione non ha le connotazioni previste nei commi 1 e 2 dell'art. 53 affinché un emolumento entri a far parte della base pensionabile aumentata del 18%. Per un verso, non rientra nel disposto del comma 2, trattandosi di assegno che la legge istitutiva (decreto legge n. 379 del 1987, convertito in legge n. 468 del 1987, per i sottufficiali delle Forze armate; decreto legge n. 387 del 1987, convertito in legge n. 472 del 1987, per gli appartenenti ai Corpi di Po-

lizia) qualifica come utile a pensione senza enunciarne «espressamente la valutazione nella base pensionabile». Per altro verso, non rientra nella previsione del comma 1, trattandosi di assegno non compreso nell'elenco contenuto in detto comma, per essere stato istituito dopo l'entrata in vigore della legge n. 177 del 1976, e trattandosi di emolumento che – non diversamente dalla generalità degli emolumenti che la legge definisce come "assegno" o "indennità" – ha connotazioni di accessorietà rispetto allo stipendio, remunerando funzioni aggiuntive rispetto a quelle ordinarie d'istituto, ovvero, come nel caso di specie, la maggiore professionalità acquisita con il compimento del servizio "senza demerito" per un determinato numero di anni.

- tale connotazione accessoria non viene meno per l'assegno funzionale spettante ai sottufficiali delle Forze armate; e ciò nella considerazione che l'espressione secondo cui i relativi importi «si aggiungono alla retribuzione individuale di anzianità», contenuta nell'art. 1, comma 9, del decreto legge n. 379 del 1987, convertito in legge n. 468 del 1987, non può essere valorizzata fino al punto da affermare – senza altre esplicite indicazioni normative – che l'assegno funzionale acquisti per ciò solo, e per tutti gli effetti di legge, natura

retributiva. In realtà, deve rilevarsi che l'espressione evidenzia proprio l'autonomia di tale assegno rispetto alla retribuzione cui si "aggiunge"; l'assegno funzionale mantiene, quindi, la sua natura giuridica di complemento accessorio dello stipendio, avendo peraltro "effetto" – come gli altri elementi che concorrono a formare la retribuzione – «sul trattamento ordinario di quiescenza», ai sensi dello stesso art. 1, comma 10, del ripetuto d.l. n. 379/1987 - l'art. 4 della legge 8 agosto 1990 n. 231, nell'aumentare la misura dell'assegno, ne conferma la pensionabilità senza prevederne «espressamente la valutazione nella base pensionabile».

Atteso che l'amministrazione non ha documentato spese, non può procedersi a liquidazione delle stesse.

PQM

La Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana in composizione monocratica, in funzione di Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso.

Nulla per le spese.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 15 dicembre 2011.

Il Giudice

